

- All' **A.G.R.E.A**  
[agea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agea@postacert.regione.emilia-romagna.it)
- All' **APPAG Trento**  
[appag@pec.provincia.tn.it](mailto:appag@pec.provincia.tn.it)
- All' **ARCEA**  
[protocollo@pec.arcea.it](mailto:protocollo@pec.arcea.it)
- All' **ARPEA**  
[protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it)
- All' **A.R.T.E.A**  
[artea@cert.legalmail.it](mailto:artea@cert.legalmail.it)
- All' **A.V.E.P.A**  
[protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)
- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
[protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)
- All' **Organismo pagatore  
della Regione Lombardia**  
[opr@pec.regione.lombardia.it](mailto:opr@pec.regione.lombardia.it)
- All' OP della Provincia Autonoma di  
Bolzano - **OPPAB**  
[organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it](mailto:organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it)
- All' Organismo Pagatore **ARGEA  
Sardegna**  
[argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it)
- All' Organismo Pagatore **della Regione  
Friuli Venezia Giulia**  
[opr@certregione.fvg.it](mailto:opr@certregione.fvg.it)

- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**  
[caa.coldiretti@pec.coldiretti.it](mailto:caa.coldiretti@pec.coldiretti.it)
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
[segreteria.caa@pec.confagricoltura.it](mailto:segreteria.caa@pec.confagricoltura.it)
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
[amministrazionecaa-cia@legalmail.it](mailto:amministrazionecaa-cia@legalmail.it)
- Al **CAA Caf Agri**  
[caacafagri@pec.caacafagri.com](mailto:caacafagri@pec.caacafagri.com)
- Al **UNICAA**  
[caa@pec.unicaa.it](mailto:caa@pec.unicaa.it)
- Al **Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati**  
[segreteria@pec.peritiagrari.it](mailto:segreteria@pec.peritiagrari.it)
- Al **Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali**  
[ufficioprotocollo@conaf.it](mailto:ufficioprotocollo@conaf.it)
- Al **Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati**  
[agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it)  
[orlandi@pecagrotecnici.it](mailto:orlandi@pecagrotecnici.it)
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e  
delle foreste**  
-Dir. Gen. delle politiche  
Internazionali e dell'Unione europea  
[aoo.piue@pec.masaf.gov.it](mailto:aoo.piue@pec.masaf.gov.it)
- Alla **Regione Veneto**  
Area Marketing territoriale,  
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport  
Coordinamento Commissione  
Politiche agricole  
[area.marketingterritoriale@regione.veneto.it](mailto:area.marketingterritoriale@regione.veneto.it)

Alla **Leonardo S.p.A**  
[cybersecurity@pec.leonardo.com](mailto:cybersecurity@pec.leonardo.com)

All' **RTI Lotto 2** - Servizi di sviluppo e gestione  
SIAN - Servizi tecnici-agronomici  
[protocollo-lotto2@pec.it](mailto:protocollo-lotto2@pec.it)

**Oggetto: Saldi PAC 2025 – Domande di aiuto per gli interventi dei pagamenti diretti e in ambito sviluppo rurale – interventi SIGC.**

## **1. Premessa**

La presente Circolare disciplina il pagamento dei saldi della PAC relativi alla campagna 2025, erogabili a partire dal 1° dicembre 2025.

Ai fini dei pagamenti dei saldi è necessario considerare che il Registro Nazionale Titoli deve eseguire una serie di attività che incidono sul valore di tutti i Titoli attualmente presenti nel Registro.

Con riferimento agli altri interventi previsti per i pagamenti diretti dal DM 23.12.2022 n. 660087 e ss.mm.ii., la presente circolare definisce gli importi unitari erogabili per ciascun intervento sulla base dei dati comunicati dagli Organismi pagatori alla data della presente circolare. Gli importi unitari così determinati potranno subire variazioni in fase di chiusura della campagna dei pagamenti 2025 sulla base di aggiornamenti istruttori.

Si richiama, infine, il principio in base al quale l'Amministrazione - in autotutela - può comunque modificare le proprie determinazioni, compresa l'entità del contributo già erogato, al fine di garantire il rispetto dei massimali nazionali di spesa previsti dalla Regolamentazione UE e nazionale.

## **2. Interventi pagabili in fase di saldo**

L'art. 12, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087 e ss.mm.ii. stabilisce che, per assicurare l'assegnazione di titoli dalla riserva nazionale agli agricoltori in attività che ne hanno diritto, per ciascun anno di domanda è eseguita una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base non superiore al 3%, salvo il caso in cui si renda necessaria l'applicazione di una percentuale più elevata per soddisfare le esigenze di assegnazione dei titoli alle categorie prioritarie nuovo e giovane agricoltore.

Alla data della presente circolare le istruttorie degli Organismi pagatori sono ancora in corso e, pertanto, tutte le suddette attività dovranno essere svolte in fase di chiusura della campagna 2025.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che i titoli potrebbero subire delle modifiche del loro attuale valore e, conseguentemente, anche l'importo dei pagamenti potrebbe essere soggetto a riduzioni lineari per garantire il rispetto dei plafond. Si ritiene pertanto opportuno, in via prudenziale e cautelativa, che gli Organismi pagatori applichino un tasso di riduzione stimato al 3% ai pagamenti del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS) relativi al saldo della domanda unificata 2025.

Per quanto attiene ai regimi di aiuto che prevedono la definizione di un importo unitario di riferimento, il calcolo dello stesso si basa sui dati disponibili alla data della presente circolare, comunicati dagli Organismi pagatori.

In particolare, gli importi unitari sono calcolati sulla base delle superfici dichiarate, in modo da poter successivamente aggiornare in aumento, se del caso, il valore dell'importo unitario sulla base del perfezionamento di tutte le istruttorie a livello nazionale. Con tale meccanismo precauzionale, pertanto, si garantisce il rispetto dei plafond complessivi previsti nel PSP per ciascun intervento.

I pagamenti potranno essere eseguiti in favore dei beneficiari per i quali risultino ultimati i controlli amministrativi e in loco, relativi sia alle condizioni di ammissibilità che agli impegni.

Si precisa che, al momento, rimangono esclusi dal pagamento dei saldi gli interventi del sostegno accoppiato zootecnico per i quali il DM 23.12.2022 n. 660087 e ss.mm.ii. prevede che le condizioni di ammissibilità possano maturare fino al 31 dicembre 2025 e per i quali non è prevista una richiesta di capi in domanda unificata da poter utilizzare, alla data della presente circolare, per il calcolo dell'importo unitario.

Inoltre, con riferimento all'eco-schema 1, si fa presente che, non essendo stati resi disponibili da tutti gli Organismi Pagatori i dati delle UBA, non è stato possibile calcolare l'importo unitario erogabile. Tale importo sarà calcolato e reso noto con successiva Circolare dedicata una volta acquisiti i dati dagli Organismi Pagatori.

Si rammenta che la circolare AGEA prot. n. 72890 del 22 settembre 2025 relativa agli anticipi 2025, in relazione agli interventi di seguito riportati:

- eco-schema 1 (livello 1 e 2);
- sostegno accoppiato del settore pomodoro da trasformazione;
- sostegno accoppiato del settore semi oleosi (colza e girasole);
- sostegno accoppiato del settore agrumi;
- sostegno accoppiato del settore olio d'oliva

ha previsto un meccanismo di cautela a tutela del Fondo UE, per garantire l'esecuzione di eventuali recuperi tramite compensazione dal pagamento del saldo dovuto per la domanda unificata 2025. In particolare, è stata prevista una limitazione dell'importo erogabile in fase di anticipo per i suddetti interventi nei limiti dell'importo dovuto a saldo per il pagamento dei titoli e del sostegno redistributivo.

Conseguentemente, per gli agricoltori che hanno percepito anticipi per gli interventi sopra indicati permane la cautela adottata nella fase di anticipo (paragrafo 3 della circolare AGEA prot. 72890 del 22 settembre 2025) ai fini del pagamento dei saldi. Invece, per gli agricoltori che in fase di anticipo non hanno ricevuto alcun importo in relazione agli interventi sopra indicati oggetto di cautela, è possibile erogare il pagamento relativamente sia al sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS) sia al sostegno redistributivo secondo le percentuali e gli importi definiti dalla presente circolare.

### **3. Importi unitari per intervento**

Ai fini dell'erogazione dei saldi si riportano nella successiva tabella e, precisamente, **nella colonna evidenziata in verde, gli importi unitari calcolati per ciascun intervento da utilizzare per l'esecuzione dei pagamenti.**

L'importo unitario è calcolato dal rapporto tra il plafond destinato al singolo intervento nell'ambito del PSP, approvato dalla Commissione dell'UE con decisione n. C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023, e s.m.i. e le superfici dichiarate nelle domande di aiuto comunicate dagli Organismi pagatori.

Con riferimento all'importo unitario degli eco-schemi 2, 3, 4 e 5 il calcolo tiene conto della maggiorazione del 20% per le superfici in aree ZVN e Natura 2000 prevista dal PSP. Nello specifico, partendo dal plafond complessivo per singolo eco-schema, si è calcolato l'importo unitario base,

applicando poi la suddetta maggiorazione agli importi unitari per ZVN e Natura 2000. Gli importi unitari così calcolati impongono una conseguente rimodulazione del plafond per intervento base, ZVN e Natura 2000 all'interno del singolo eco-schema, sulla base delle rispettive superfici comunicate dagli Organismi pagatori, fermo restando il rispetto dell'importo unitario massimo previsto per ciascun intervento.

Intervento	Importi unitari			
	Medio da PSP	Minimo da PSP	Massimo da PSP	Pagamento saldi
Titoli PAC -BISS	Fino al 97% del portafoglio titoli			
Sostegno giovani agricoltori - YF	83,50	67,00	200,00	151,23
Sostegno ridistributivo - CRISS	81,70	73,53	89,87	89,37
ECO SCHEMA 2-BASE	120,00	81,40	283,57	138,70
ECO SCHEMA 2-ARB-ZVN	144,00	97,67	340,28	166,44
ECO SCHEMA 2-ARB-NATURA 2000	144,00	97,67	340,28	166,44
ECO SCHEMA 3-BASE	220,00	167,35	583,33	241,75
ECO SCHEMA 3-ZVN	264,00	200,82	700,00	290,10
ECO SCHEMA 3- NATURA 2000	264,00	200,82	700,00	290,10
ECO SCHEMA 4-BASE	110,00	55,00	124,17	60,36
ECO SCHEMA 4-ZVN	132,00	66,00	149,00	72,43
ECO SCHEMA 4- NATURA 2000	132,00	66,00	149,00	72,43
ECO SCHEMA 5-ARBOREE-BASE	250,00	125,00	442,50	329,50
ECO SCHEMA 5 ARBOREE -ZVN	300,00	150,00	531,00	395,40
ECO SCHEMA 5 - ARBOREE - NATURA 2000	300,00	150,00	531,00	395,40
ECO SCHEMA 5 -SEM-BASE	500,00	250,00	659,00	659,00
ECO SCHEMA 5 SEM-ZVN	600,00	300,00	790,80	790,80
ECO SCHEMA 5-SEM- NATURA 2000	600,00	300,00	790,80	790,80
ECO SCHEMA 5 LIV. 1- TERRENI A RIPOSO -BASE	75,00	64,00	85,00	85,00
ECO SCHEMA 5 LIV. 1- TERRENI A RIPOSO -ZVN	90,00	76,80	102,00	102,00
ECO SCHEMA 5 LIV. 1- TERRENI A RIPOSO - NATURA 2000	90,00	76,80	102,00	102,00
Sostegno accoppiato - frumento duro	93,50	84,15	102,86	102,86
Sostegno accoppiato - riso	336,46	302,81	370,11	323,13
Sostegno accoppiato – barbabietola da zucchero	657,93	592,14	723,72	723,72
Sostegno accoppiato – pomodoro da trasformazione	173,64	156,28	191,00	156,28
Sostegno accoppiato - semi oleosi (colza e girasole)	101,00	90,90	111,10	111,10
Sostegno accoppiato – agrumi	150,85	135,77	397,70	299,91
Sostegno accoppiato - olio	116,97	105,27	128,67	105,27
Sostegno accoppiato - soia	136,32	122,69	149,95	122,69
Sostegno accoppiato - proteiche diverse dalla soia	40,04	29,00	44,04	44,04

Si rappresenta infine che, per gli interventi per i quali risulti calcolato un importo unitario superiore a quello massimo previsto dal PSP, in applicazione delle disposizioni contenute nel DM 23.12.2022 n. 660087 e ss.mm.ii. e nel PSP, tale importo è stato ricondotto all'importo massimo previsto dal PSP.

Con successiva circolare di chiusura della campagna 2025 saranno comunicati gli importi unitari definitivi per tutti gli interventi previsti dal DM 23.12.2022 n. 660087 e ss.mm.ii., tenuto conto anche delle disposizioni previste dall'articolo 97 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

**IL DIRETTORE**  
**(Salvatore Carfi)**

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale  
ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005*